



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.10/000217-03

**OGGETTO:** PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I.. VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA SNIVE, NEI COMUNI DI ROBILANTE, ROCCAIONE E ROASCHIA.

**PROPONENTE:** SIBELCO ITALIA S.P.A. - LOCALITÀ REGIONE PONTE NUOVO - 12017 ROBILANTE.

**ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.**

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 13.08.2019 con prot. n. 52747, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta Sibelco Italia s.p.a. con sede legale a Milano in via Fabio Filzi, 25/A e con unità locale a Robilante in Località Regione Ponte Nuovo;
- con nota provinciale prot. n. 53220 del 19.08.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 19.08.2019 al 2.10.2019;
- con nota prot. n. 53221 del 19.08.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 65 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"modifiche o estensione di progetti di cui all'Allegato A2 o all'Allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)";*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - ✓ con nota prot. ric. n. 61685 del 02.10.2019 l'**ASLCN1**, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta da parte della Commissione Edilizia Complessa del Dipartimento di Prevenzione, esprime le seguenti osservazioni:  
*"si confermano, a tutela della qualità della risorsa idrica fornita dalla sorgente Vallone Brignola all'acquedotto di Roccaione, le prescrizioni di cui al punto 6 della VIA approvata con Determina 3129 dell'11.10.2016.*  
*Nel caso in cui emergessero ulteriori punti di captazione di acque destinate a scopo potabile in acquedotti pubblici, nelle zone individuabili come potenziale area di protezione, si ritiene necessario richiedere le medesime analisi previste dal succitato punto 6 della VIA".*
  - ✓ Con nota prot. ric. n. 61142 del 30.09.2019 il **Comune di Roaschia** esprime la seguente osservazione:  
*"Nel progetto non sembra prevista la realizzazione di un vallo paramassi sul versante lato*

*Comune di Roaschia. Date le scariche di materiale avvenute nel passato provenienti dalla cava in oggetto e per le quali era stato realizzato un adeguato vallo paramassi, sarebbe opportuno prevedere il prolungamento di quest'ultimo, per tutta la lunghezza del nuovo fronte di cava, a protezione degli abitanti sottostanti".*

✓ Con nota prot. ric. n. 66881 del 25.10.2019 la **Regione Piemonte - Settore Geologico** ritiene che l'istanza possa essere esclusa dalla procedura di valutazione impatto ambientale. Per la progettazione definitiva dell'intervento raccomanda di verificare e approfondire i seguenti punti:

- *"vengano presentati gli aggiornamenti della carta geologica e relative sezioni in base ai sondaggi eseguiti posteriormente al 2016 (precedente oggetto) citati nel testo della relazione;*
- *le verifiche di stabilità dei fronti in roccia vengano chiaramente differenziate in base alla tipologia dei materiali di scavo (quarziti o scisti) al fine di valutare correttamente i cinematismi possibili (in particolare quello di scivolamento planare) in base alla litologia."*

✓ Con nota prot. ric. n. 60772 del 27.09.2019 la **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** ritiene che l'istanza possa essere esclusa dalla procedura di valutazione impatto ambientale.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista tecnico, il progetto originario era stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale nel 2006 e prevedeva lo sviluppo della coltivazione della cava attraverso successive fasi per una durata complessiva dell'attività estrattiva di circa 25 anni, conclusasi con Deliberazione della Giunta n. 212 dell'08.05.2007 di giudizio positivo di compatibilità ambientale. In data 15.03.2016 era stata presentata una variante al progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Snive, in zona dorsale Muntacala-Monte Plunea, nei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia. La procedura si era conclusa con Determinazione n. 3129 dell'11.10.2016 di pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale nella quale si confermavano i contenuti della D.G.P. n. 212 dell'8.05.2007 compatibilmente con ulteriori prescrizioni relative al successivo quinquennio di coltivazione (2016-2021). Oggetto del presente procedimento è un'ulteriore variante all'attività estrattiva, che comporta l'esclusione di una porzione di giacimento la cui coltivazione non risulta economicamente conveniente. Da ciò consegue una minor produzione di rifiuti di estrazione e una riduzione dell'ordine di 50.000 mq delle superfici interessate dall'intervento in oggetto. Le rimanenti modifiche presentate interessano aspetti operativi legati all'attività di cava (viabilità interna al cantiere estrattivo, uniformità delle geometrie dei fronti di scavo, evoluzione del cumulo di stoccaggio definitivo dei rifiuti di estrazione) mantenendo invariati i limiti di intervento già definiti nel corso della precedente procedura di valutazione di impatto ambientale.
- Dal punto di vista ambientale la variante in oggetto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

**Atteso che:**

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990 .

**Atteso** che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Viste** le note prot. ric. n. 61142 del 30.09.2019 del Comune di Roaschia, n. 61685 del 02.10.2019 dell'ASLCN1, n. 66881 del 25.10.2019 della Regione Piemonte Settore Geologico e n. 60772 del 27.09.2019 della Regione Piemonte Settore Tecnico regionale di Cuneo, in premessa richiamate.

**Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- si ritiene di poter confermare la validità del giudizio positivo di compatibilità ambientale già espresso dalla Provincia di Cuneo con Determina dirigenziale n. 3129 dell'11.10.2016 in quanto la modifica proposta non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.
- in data 30 ottobre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 67716 del 30.10.2019 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio – Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 67865 del 30.10.2019, del Comune di Roaschia di cui alla nota prot. ric. n. 61142 del 30.09.2019, dell'ASLCN1 di cui alla nota prot. ric. n. 61685 del 02.10.2019, della Regione Piemonte Settore Geologico di cui alla nota prot. ric. n. 66881 del 25.10.2019, della Regione Piemonte Settore Tecnico regionale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 60772 del 27.09.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii..**

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

**DISPONE**

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg.** D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 13.08.2019 con prot. n. 52747 da parte della ditta Sibelco Italia s.p.a. con sede legale a Milano in via Fabio Filzi, 25/A e con unità locale a Robilante in Località Regione Ponte Nuovo in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che la variante in esame non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.
- 2. DI STABILIRE CHE**, nella fase di redazione del progetto definitivo / esecutivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attuazione della modifica proposta, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei successivi punti.
  - Dovranno essere presentati gli aggiornamenti della carta geologica con le sezioni relative, in base ai sondaggi eseguiti posteriormente al 2016 e citati nel testo della relazione, valutando i nuovi volumi di scavo distinti per cantiere; stesso aggiornamento volumetrico di dettaglio risulta necessario per le discariche progettualmente variate sia in ampliamento che in morfologia.
  - Dovranno essere chiaramente differenziate le verifiche di stabilità dei fronti in roccia in base alla tipologia dei materiali di scavo (quarziti o scisti) al fine di valutare correttamente i cinematismi possibili (in particolare quello di scivolamento planare) in base alla litologia.
  - Dovranno essere presentate Varianti di adeguamento ai PRGC dei tre comuni interessati (Robilante, Roccavione, Roaschia) in quanto le aree di coltivazione previste in minimo

ampliamento dal progetto esaminato, comprese le varianti su alcune piste di accesso ai cantieri di Cava Vecchia e Monte Plunea, non sono completamente ricomprese in aree a destinazione estrattiva.

- Date le scariche di materiale avvenute nel passato, provenienti dalla cava in oggetto e per le quali era stato realizzato un adeguato vallo paramassi, nel progetto dovrà essere prevista, sul versante lato Comune di Roaschia, la realizzazione di un prolungamento dello stesso per tutta la lunghezza del nuovo fronte di cava, a protezione degli abitanti sottostanti.

#### **STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Erika Schiuma  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale